

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE RICOSTRUZIONE, LAVORI PUBBLICI E COMUNICAZIONI

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MICHELI**

INDICE

	Pag.
Schema di provvedimento legislativo: Norme per l'assistenza ai marittimi disoccupati (N. 79) (Discussione)	227
PRESIDENTE - DI VITTORIO, <i>Relatore per la Commissione Lavoro e Previdenza sociale</i> - STANGONI, <i>Relatore per la Commissione Ricostruzione, Lavori pubblici e Comunicazioni</i> - RIZZO - ARECCO - LARICCHIUTA - TAVIANI - PERSIGO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> - CORSI, <i>Sottosegretario di Stato per la marina</i> - DELLA TORRE - GAZZONI - FINOCCHIARO APRILE - ARMINO - FIORITTO - TOGNI - GIANNITELLI - REPOSSI - ARTOM - RAPELLI - ZAPPÀ.	

La seduta comincia alle 10.15.

(Intervengono alla riunione il Sottosegretario di Stato per la marina, Corsi, ed il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Persigo).

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Norme per l'assistenza ai marittimi disoccupati (N. 79).

PRESIDENTE avverte che il Ministro della marina ha proposto alcune modificazioni al provvedimento in esame per venire incontro ai desideri manifestati dalle categorie interessate.

Poiché nessuno chiede di parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

Fa presente che il Ministro della marina ha proposto il seguente nuovo testo dell'articolo 1

« Agli iscritti nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria è concesso un assegno alimentare nella misura e per il periodo di tempo indicati nell'articolo 2, purché si trovino nelle seguenti condizioni:

1º) risultino iscritti alla data del 1º agosto 1945 nei ruoli degli uffici di collocamento della gente di mare tenuti dalle Capitanerie di porto del Regno;

2°) siano in istato di effettiva disoccupazione e non abbiano diritto alla indennità prevista dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria,

3°) abbiano un periodo di effettiva navigazione, anche non continuativa, su navi battenti bandiera italiana, non inferiore a cinque anni nel quindicennio anteriore al 1° agosto 1945, e abbiano almeno sei mesi di navigazione, anche non continuativi, dal 10 giugno 1940 all'8 settembre 1943.

Si prescinde dal requisito dei sei mesi di navigazione previsto dal n. 3 del precedente comma per coloro che comprovino

a) di essere stati richiamati alle armi e di avere prestato servizio in zona di operazioni per almeno tre mesi,

b) di essere stati sbarcati per infortunio dovuto a causa di guerra, o per sinistro, dovuto a causa di guerra subito dalla nave su cui erano arruolati;

c) di aver subito un periodo di prigionia o di internamento di almeno sei mesi.

Si prescinde pure dal requisito dei sei mesi di navigazione previsto dal n. 3, nei riguardi dei marittimi che abbiano subito condanna o periodo di confino per ragioni politiche, prima dell'8 maggio 1945. Per questi marittimi, ai fini del computo del quinquennio di navigazione, si prescinde altresì dal periodo indicato dal n. 3 »

DI VITTORIO, *Relatore per la Commissione Lavoro e Previdenza sociale*, propone di sostituire nel n. 1 dell'articolo 1 alle parole « alla data del 1° agosto 1945 » le seguenti « alla data di decorrenza del decreto ». Come è noto, fissando la data del 1° agosto 1945, si è voluto evitare che i marittimi, i quali non avevano provveduto ad iscriversi nel ruolo dei disoccupati, perché avevano trovato altrove lavoro, si iscrivessero dopo la data suddetta per beneficiare del sussidio previsto dal provvedimento in esame. Poiché lo scopo che il legislatore si è prefisso proponendo la modificazione dell'articolo 1 è appunto quello di accordare la possibilità a un maggior numero di disoccupati marittimi di percepire il sussidio previsto nel provvedimento in discussione, ritiene sia il caso di estendere ancor più la portata del provvedimento, spostandone la data di applicazione dal 1° agosto al 1° novembre 1945, data di decorrenza del provvedimento.

ARECCO si associa alla proposta del Relatore, e ciò anche per la considerazione che i marittimi non potevano iscriversi agli uffici di collocamento, perché nella maggior

parte dei casi non sapevano neppure che gli uffici di collocamento funzionassero. Ricorda poi che non esistevano per i lavoratori marittimi luoghi di raduno, perché non c'erano più navi pronte a salpare.

STANGONI, *Relatore per la Commissione Ricostruzione, Lavori pubblici e Comunicazioni*, ricorda che la data del 1° agosto 1945 è stata fissata dalle organizzazioni sindacali in pieno accordo con il Governo, per evitare speculazioni da parte di coloro che in un primo tempo non si erano iscritti nel ruolo dei disoccupati, perché avevano trovato lavoro altrove e non intendevano più dedicarsi ai lavori marittimi. Tuttavia ritiene che l'emendamento proposto dal Consultore Di Vittorio possa essere accettato, purché con esso non si sposti troppo la base finanziaria del provvedimento in esame.

RIZZO desidererebbe sapere il numero dei marittimi disoccupati iscritti alla data del 1° agosto ed il numero dei marittimi che potrebbero beneficiare del sussidio previsto dal provvedimento in esame se ad essi fosse concessa la possibilità di iscriversi nel ruolo dei disoccupati sino alla data del 1° novembre 1945.

STANGONI, *Relatore per la Commissione Ricostruzione, Lavori pubblici e Comunicazioni*, osserva che si tratterebbe di altre 1,500 unità rispetto ai 518 ufficiali ed i 2,689 marittimi che già godono del sussidio. Ricorda che la spesa è stata finora di circa 27 milioni, ma che i dati precisi non potranno aversi prima della fine del mese.

ARMINO si associa alla proposta del Relatore Di Vittorio, sia perché non tutti gli uffici di collocamento hanno funzionato, sia perché molti marittimi non hanno avuto la possibilità di iscriversi, in quanto si trovavano in residenze nelle quali non esistevano uffici di collocamento.

LARICCHIUTA si associa alla proposta del Consultore Di Vittorio.

TAVIANI dichiara di associarsi all'emendamento proposto dal Consultore Di Vittorio, anche perché le condizioni in cui versano attualmente i marittimi sono assai più gravi di quelle degli appartenenti ad altre categorie di lavoratori.

DI VITTORIO, *Relatore per la Commissione Lavoro e Previdenza sociale*, rispondendo all'osservazione del collega Stangoni, rileva che le organizzazioni sindacali, riesaminando la questione sulla base dell'esperienza fatta, si sono rese conto che la fissazione della data 1° agosto 1945 costituiva un limite ingiusto.

PERSICO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, osserva che l'inconveniente non sarà eliminato spostando il termine della iscrizione.

CORSI, *Sottosegretario di Stato per la marina*, rileva, in ordine all'emendamento proposto dal Relatore Di Vittorio, che il provvedimento in esame, nelle sue linee generali, fu concordato con le competenti organizzazioni dei lavoratori marittimi, le quali è da ritenere conoscessero le condizioni e le esigenze di questa classe di lavoratori; e che la data del 1° agosto 1945 fu ritenuta sufficiente per consentire a tutti i marittimi disoccupati l'iscrizione negli uffici di collocamento.

Comunque, poiché da parte delle categorie interessate è stata prospettata l'eventualità che alcuni lavoratori marittimi non si siano potuti iscrivere negli uffici di collocamento entro la data suddetta, il Governo ha acconsentito di aggiungere all'articolo 3 un comma nel quale si stabilisce che la Commissione ha facoltà di ammettere all'assistenza quei marittimi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, i quali, appartenenti a centri marittimi dove non esiste ufficio di collocamento, si trovavano, al 1° agosto 1945, iscritti in notamenti tenuti, ai fini dell'imbarco, dalle capitanerie di porto o dagli uffici circondariali marittimi o dagli uffici della Federazione italiana dei lavoratori del mare che ne avessero avuto incarico dalle competenti autorità, o iscritti agli uffici di collocamento terrestri, purché, in questo ultimo caso, sia accertata o l'effettiva mancanza o notevoli difficoltà di comunicazione con il centro marittimo ove esiste l'ufficio di collocamento della gente di mare competente. Pertanto, se si considera che alla data del 1° agosto 1945 le iscrizioni nei registri avevano avuto luogo quasi nella loro totalità e che la Commissione predetta è munita dei poteri discrezionali per giudicare della validità delle iscrizioni avvenute anche presso altri uffici, ritiene che non manchi la possibilità di venire incontro ai marittimi disoccupati, i quali non abbiano rivolto altrove la propria attività.

Per queste considerazioni ritiene di non poter accogliere la proposta del Relatore Di Vittorio.

PERSICO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, si associa alle considerazioni fatte dal Sottosegretario di Stato per la marina e ricorda che anche la relazione ministeriale premessa al provvedimento accennava alla opportunità di escludere dal godimento del-

l'assegno alimentare coloro che si fossero iscritti al solo scopo di conseguire l'assistenza. Osserva poi che la fissazione di termini nelle leggi dà sempre luogo ad inconvenienti, nel senso che non c'è la possibilità di fissare termini che siano vantaggiosi per tutti. Aggiunge che la data del 1° agosto 1945 è stata fissata in accordo con le organizzazioni sindacali, e che, d'altra parte, qualsiasi spostamento di tale data allargherebbe l'efficacia del provvedimento e quindi aggraverebbe l'onere della finanza statale.

Occorre infine tener presente che, con le proposte di modificazioni fatte dal Governo, nuove concessioni sono state fatte a favore dei marittimi: così il requisito di effettiva navigazione per un periodo non inferiore ai cinque anni non già nel decennio, ma nel quindicennio anteriore al 1° agosto 1945, il periodo dell'assistenza portato da tre a sei mesi, nonché la disposizione del comma aggiuntivo dell'articolo 3, la quale permette di allargare il numero degli aventi diritto ai benefici previsti dal provvedimento in esame. Per queste considerazioni dichiara di non poter accogliere la proposta del Relatore Di Vittorio.

PRESIDENTE domanda al Relatore Di Vittorio se insiste nella sua proposta di emendamento, che potrebbe essere trasformata in raccomandazione.

DI VITTORIO, *Relatore per la Commissione Lavoro e Previdenza sociale*, dichiara di aderire alla proposta fatta dal Presidente.

LARICCHIUTA osserva che al n. 2 dell'articolo 1 si prescrive che coloro che hanno diritto all'indennità prevista dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria non possano beneficiare dell'assistenza prevista dal provvedimento in esame. Sarebbe opportuno proporre che per questa categoria di persone fosse concessa la facoltà di optare per il trattamento stabilito dal provvedimento in esame, che è assai più favorevole.

DI VITTORIO, *Relatore per la Commissione Lavoro e Previdenza sociale*, si associa alla proposta fatta dal Consultore Laricchiuta, in considerazione anche del fatto che il disposto del n. 2 dell'articolo 1, così come è formulato, escluderebbe i reduci e i partigiani dal beneficio previsto nel provvedimento in discussione. Per i reduci e i partigiani infatti è stata stabilita la concessione del sussidio di disoccupazione quando essi rimpatriano. Ora tale sussidio è circa la metà dell'assegno previsto dal provvedimento in esame. Si creerebbe pertanto una condizione

di inferiorità per i reduci ed i partigiani. Sarebbe pertanto opportuno emendare il n. 2 dell'articolo 1, nel senso di concedere l'assistenza prevista dal provvedimento ai reduci ed ai partigiani.

PRESIDENTE osserva che l'emendamento proposto dal relatore Di Vittorio potrebbe essere assorbito nell'altro proposto dal Consultore Laricchiuta.

DI VITTORIO, *Relatore per la Commissione Lavoro e Previdenza sociale*, aderisce alla proposta fatta dal Presidente.

DELLA TORRE osserva che sarebbe necessario chiarire esattamente la posizione giuridica dei marittimi aventi diritto all'indennità prevista dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Domanda pertanto se tutti i marittimi o soltanto alcuni abbiano diritto a tale indennità.

DI VITTORIO, *Relatore per la Commissione Lavoro e Previdenza sociale*, dichiara che hanno diritto a tale indennità soltanto quei marittimi che hanno lavorato recentemente ed hanno pagato per un anno le marchette di assicurazione. Coloro invece che sono disoccupati da due o tre anni, hanno già percepito i 180 giorni di indennità previsti dalla legge e quindi non hanno più diritto ad alcuna indennità.

DELLA TORRE osserva che per quei marittimi che abbiano diritto alla indennità prevista dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria potrebbe essere data la facoltà di richiedere la differenza tra la predetta indennità ed il trattamento assicurato dal provvedimento in esame.

GAZZONI rileva che la corresponsione del sussidio prevista nel provvedimento in esame è fatta da parte dello Stato, mentre quella del sussidio di disoccupazione avviene da parte della Cassa di assicurazione contro la disoccupazione. Pertanto, se fosse accolta la facoltà di opzione per l'assegno previsto nel provvedimento in esame, la Cassa di assicurazione contro la disoccupazione sarebbe sgravata di un onere rilevante che andrebbe a carico dello Stato. E ciò non sarebbe giusto. Quanto ai reduci ed ai partigiani che già godono del sussidio di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, sarebbe opportuno stabilire se, una volta cessato tale sussidio, essi possano beneficiare del trattamento previsto dal provvedimento in esame, oppure se debbano esserne esclusi.

DI VITTORIO, *Relatore per la Commissione Lavoro e Previdenza sociale*, trova giusta la prima osservazione fatta dal Consultore Gazzoni: si potrebbe pertanto stabilire

che lo Stato debba rivalersi presso la Cassa di assicurazione contro la disoccupazione, qualora fosse ammessa la possibilità di optare per l'assegno previsto nel provvedimento in esame.

GAZZONI torna a dichiarare che, quanto alla questione dei reduci e dei partigiani, sarebbe opportuno chiarire che essi, se l'emendamento proposto dal relatore Di Vittorio sarà accettato, debbano godere tanto dell'indennità prevista dall'assicurazione obbligatoria, quanto del sussidio stabilito nel provvedimento in esame: ciò perché gli uffici fiscali in genere sono molto severi nell'applicazione delle leggi.

PRESIDENTE osserva che, senza emendare il provvedimento, le Commissioni riunite potrebbero raccomandare che fosse richiamata l'attenzione degli uffici periferici sull'applicazione contemporanea del provvedimento relativo all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e di quello in esame relativamente ai reduci ed ai partigiani.

FINOCCHIARO APRILE domanda se i marittimi, i quali hanno già usufruito dell'indennità prevista dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e che ancora si trovano in istato di disoccupazione, abbiano il diritto di godere dell'assistenza prevista nel provvedimento in esame. In caso affermativo si avrebbe una disparità di trattamento nei confronti di coloro che attualmente si trovano nelle condizioni di percepire soltanto il sussidio di disoccupazione o quello alimentare previsto nel presente provvedimento.

DI VITTORIO, *Relatore per la Commissione Lavoro e Previdenza sociale*, dichiara che il provvedimento in esame si applica a quei marittimi che, avendo cessato di lavorare da un anno o più, hanno da tempo cessato di percepire l'indennità prevista dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria; non si applica, invece, nei riguardi di quei marittimi che hanno cessato di lavorare da pochi mesi e che quindi stanno ricevendo l'indennità di disoccupazione.

FINOCCHIARO APRILE ritiene che potrebbero sorgere complicazioni circa l'erogazione da parte della Cassa di assicurazione contro la disoccupazione e la concessione dell'assegno alimentare corrisposta in base al provvedimento in esame. Sarebbe meglio pertanto abolire il disposto del n. 2 dell'articolo 1.

LARICCHIUTA dichiara, tenuto conto delle osservazioni fatte dai precedenti ora-

tori, di modificare il suo precedente emendamento nel modo seguente: « Ai marittimi, di cui al n. 2 dell'articolo 1, che abbiano diritto all'indennità relativa all'assicurazione contro la disoccupazione, è data facoltà di richiedere la differenza tra la predetta indennità ed il trattamento assicurato dal presente decreto ».

CORSI, *Sottosegretario di Stato per la marina*, dichiara che non può accettare la proposta del Consultore Laricchiuta. Ricorda che lo scopo del provvedimento è quello di venire incontro alle esigenze dei marittimi, che sono disoccupati da lungo tempo: a costoro, che hanno goduto il sussidio di disoccupazione per un periodo di 180 giorni e che di fatto sono ancora disoccupati, col provvedimento in esame sarà concesso un assegno alimentare. Accenna alle non lievi difficoltà che si sono dovute sormontare nella concessione di tale assegno in rapporto non solo alle gravi condizioni in cui versa la finanza dello Stato, ma anche alla legislazione in vigore in materia di disoccupazione (è stato osservato infatti che col provvedimento in esame si veniva a creare una situazione quasi di privilegio per i lavoratori marittimi nei confronti degli altri lavoratori che godono soltanto del sussidio normale erogato dalla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione); ma aggiunge che tali difficoltà sono state sormontate in considerazione delle condizioni assai più disagiate dei lavoratori marittimi rispetto a quelle degli altri lavoratori.

Conclude affermando che se si accettasse la proposta del Consultore Laricchiuta si sovvertirebbe tutto il sistema dell'assistenza contro la disoccupazione e si andrebbe oltre il fine proposto dal provvedimento in esame, che è quello di concedere, in via transitoria ed eccezionale, un assegno alimentare ai lavoratori marittimi disoccupati da molti anni.

DI VITTORIO, *Relatore per la Commissione Lavoro e Previdenza sociale*, torna a dichiarare che qualcosa occorrerebbe fare nei confronti dei reduci, per riparare all'evidente disparità di trattamento tra quelli sbarcati recentemente che percepiscono soltanto il sussidio di disoccupazione, che è di 40 lire al giorno, e quelli sbarcati da parecchio tempo che ricevono l'assegno di lire 100 al giorno previsto dal provvedimento.

CORSI, *Sottosegretario di Stato per la marina*, fa presente che i reduci godono di una duplice assistenza: quella che è loro concessa dal Ministero dell'assistenza post-bellica e quella che è loro offerta dalla Cassa di assi-

curazione contro la disoccupazione. Inoltre non bisogna dimenticare che coloro i quali sono considerati richiamati alle armi ricevono un ulteriore migliore trattamento in base ad un'apposita disposizione di legge. Dichiara quindi di non poter accettare la proposta del Consultore Laricchiuta.

LARICCHIUTA insiste nella sua proposta di emendamento.

DELLA TORRE ritiene che l'espressione « non abbiano diritto », contenuta nel n. 2 dell'articolo 1, non sia troppo felice: con essa potrebbe essere ammesso a godere il sussidio alimentare anche chi non sia in regola con il pagamento dei contributi assicurativi, invece il concetto dell'espressione anzidetta è quello di esporre una posizione di fatto anziché di diritto. In altri termini, dovrebbe essere specificato che potranno godere del sussidio alimentare soltanto coloro che non abbiano in corso la riscossione dell'indennità di disoccupazione o che non possano riscuotere il sussidio di disoccupazione stessa.

PRESIDENTE domanda al Consultore Laricchiuta se intenda trasformare la sua proposta di emendamento in raccomandazione.

LARICCHIUTA acconsente.

ARMINO osserva che al n. 3 dell'articolo 1 non è stata prevista la situazione del personale marittimo femminile, sbarcato di autorità il 10 giugno 1940. Raccomanda pertanto che il Governo tenga in debita considerazione le esigenze di questo personale.

CORSI, *Sottosegretario di Stato per la marina*, accetta la raccomandazione del Consultore Armino, osservando peraltro che è già stata tenuta in debita considerazione la particolare situazione del personale marittimo femminile.

DELLA TORRE desidererebbe avere qualche chiarimento su quello che è stato il concetto ispiratore della frase, contenuta nel n. 3 dell'articolo 1: « e abbiano almeno sei mesi di navigazione, anche non continuativi, dal 10 giugno 1940 all'8 settembre 1943 ».

CORSI, *Sottosegretario di Stato per la marina*, dichiara che si è voluto considerare il caso dei marittimi effettivi, tenendo presente non soltanto il periodo di navigazione di cinque anni nel quindicennio anteriore al 1° agosto 1945, ma anche il fatto di aver navigato almeno sei mesi durante il periodo di guerra. Ricorda infatti che molti marittimi hanno cessato di navigare nel periodo di guerra; coloro invece che hanno rischiato la vita continuando a navigare durante gli

anni di guerra, potranno godere del sussidio previsto dal provvedimento in esame.

DELLA TORRE osserva che il requisito dell'effettiva navigazione, ai fini della concessione del sussidio, è già previsto nella prima parte del n. 3 dell'articolo 1. Pertanto la seconda parte della disposizione in esame potrebbe essere eliminata.

ZAPPÀ si associa alla proposta fatta dal Consultore Della Torre, perché vi potrebbero essere molti marittimi che durante gli anni di guerra non abbiano potuto navigare per un periodo di almeno sei mesi, come appunto richiesto dal n. 3 dell'articolo 1.

CORSI, *Sottosegretario di Stato per la marina*, dichiara che l'osservazione fatta dal Consultore Zappà è già prevista nelle eccezioni stabilite nello stesso articolo 1.

DI VITTORIO, *Relatore per la Commissione Lavoro e Previdenza sociale*, si associa alla proposta fatta dal Consultore Della Torre, anche perché può sorgere il caso di marittimi, i quali, pur non avendo compiuto sei mesi di navigazione prima dell'8 settembre 1943, nel periodo successivo abbiano acquistato meriti speciali facendo i partigiani.

PRESIDENTE dichiara che nessuna proposta formale di emendamento gli è pervenuta in merito alla soppressione dell'ultima frase del n. 3 dell'articolo 1 e che pertanto il disposto del n. 3 può essere approvato nel testo proposto dal Governo.

FIORITTO domanda che all'ultimo comma dell'articolo 1 si prescindano dal requisito dei sei mesi di navigazione nei riguardi dei marittimi che abbiano subito condanna o periodo di confino per ragioni politiche prima dell'8 maggio 1945. A suo parere, gli estensori dello schema di provvedimento evidentemente non hanno pensato che a tale data già da un anno e mezzo era in vigore nell'Italia centro-meridionale un altro sistema politico e che quindi non si poteva parlare genericamente di condanne o di periodo di confino, senza incorrere nel rischio di vedere premiata della gente che invece dovrebbe essere punita.

PERSICO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, propone di sostituire alle parole « per ragioni politiche » le seguenti « per il loro comportamento antifascista ».

DI VITTORIO, *Relatore per la Commissione Lavoro e Previdenza sociale*, domanda se non sia il caso di aggiungere alla lettera a), dopo le parole « aver prestato servizio », la parola « ovunque »: altrimenti potrebbe darsi il caso che ad alcuni marittimi si riconoscesse il servizio prestato nella marina e non

quello, ad esempio, prestato nell'arma di fanteria.

PRESIDENTE non ritiene necessaria la proposta di emendamento fatta dal Relatore Di Vittorio, perché nella stessa lettera a) è contenuta l'espressione « di essere richiamati alle armi », la quale permette di comprendere tutte le ipotesi.

Mette in votazione l'articolo 1 nel nuovo testo presentato dal Governo, con la modificazione proposta dal Sottosegretario di Stato Persico, su suggerimento del Consultore Fioritto.

(È approvato — Si approva anche l'articolo 2).

TOGNI desidera di avere un chiarimento a proposito dell'articolo 3, sapere cioè da chi sarà nominato il rappresentante delle Associazioni degli armatori, quando, come avviene a Genova, le Associazioni degli armatori sono due, una per le navi mercantili e una per le navi di linea; ciò al fine di evitare un conflitto di competenza.

CORSI, *Sottosegretario di Stato per la marina*, fa osservare che tanto l'una come l'altra Associazione sono riunite in un'unica organizzazione nazionale.

TOGNI dichiara che per evitare il sorgere di conflitti di competenza sarebbe bene nominare due rappresentanti.

DELLA TORRE dichiara che sarebbe meglio indicare genericamente un rappresentante dei lavoratori del mare ed un rappresentante degli armatori.

STANGONI, *Relatore per la Commissione Ricostruzione, Lavori pubblici e Comunicazioni*, osserva che se si accettasse l'emendamento del Consultore Della Torre, il conflitto di competenza fra l'una e l'altra Associazione di armatori si acuirebbe maggiormente.

GIANNITELLI osserva che la rappresentanza delle categorie, tanto dei lavoratori del mare quanto degli armatori, potrebbe essere raddoppiata, ciò per tener conto di tutte le eventualità future.

DI VITTORIO, *Relatore per la Commissione Lavoro e Previdenza sociale*, osserva che non si può fare una legge che possa provvedere a tutti i possibili casi futuri.

GIANNITELLI dichiara di non essere dello stesso avviso del Relatore Di Vittorio: una legge deve anche prevedere quello che può avvenire nel futuro. Ritiene che, in fatto di rappresentanza, ogni eventuale questione possa essere facilmente risolta allargando la base della rappresentanza stessa. Sarebbe

bene pertanto stabilire la possibilità di nominare almeno due rappresentanti, sia per la categoria dei lavoratori del mare che per quella degli armatori.

REPOSSI osserva che le commissioni previste nell'articolo 3 già funzionano e non è quindi il caso di mutare la loro composizione in previsione del domani. Se, come ha osservato il Consultore Togni, in qualche caso le Associazioni degli armatori sono due, una per le navi mercantili ed una per le navi di linea, pensa che esse potranno mettersi d'accordo per delegare il loro rappresentante. Per queste considerazioni non ritiene opportuno modificare la dizione dell'articolo 3.

TOGNI dichiara che la sua osservazione intendeva riferirsi soltanto alla particolare situazione dell'Associazione degli armatori nella città di Genova, situazione che peraltro sembra sussistere in altre città d'Italia e che non ritiene sia il caso di riferire all'organizzazione sindacale. Non dubita che la rappresentanza dei lavoratori debba essere unitaria anche nel settore marittimo; tuttavia è del parere che non si possa fare a meno di auspicare che nel provvedimento in esame sia ben definita la competenza di tali Associazioni nel delegare i loro rappresentanti nella commissione prevista nell'articolo 3. Prospetta quindi l'opportunità, o di allargare la rappresentanza nella commissione per ciascuna delle due Associazioni regolarmente costituite, o di precisare che le due Associazioni debbano nominare un unico rappresentante in seno alla commissione stessa.

DI VITTORIO, *Relatore per la Commissione Lavoro e Previdenza sociale*, ritiene che la dizione dell'articolo 3 debba restare immutata. Per quanto riguarda la rappresentanza dei lavoratori, ammettere nella commissione un rappresentante per ogni Associazione di tale categoria significherebbe prestarsi alla possibilità di trucchi da parte di piccoli gruppi che costituiscono appunto Associazioni per avere i loro rappresentanti. Così facendo si continuerebbe in un sistema che bisognerebbe invece senz'altro abolire in Italia.

Per quanto riguarda la proposta del Consultore Della Torre, osserva che la Federazione dei lavoratori del mare rappresenta tutti i lavoratori marittimi, e non c'è quindi ragione di togliere a talè organizzazione il riconoscimento di fatto e di diritto che ad essa viene dalla legge.

GIANNITELLI dichiara di insistere nella sua proposta per una questione di principio. Osserva infatti che se fin da questo momento

si precostituisce una situazione a favore di una determinata organizzazione e non si fa posto ad altre eventuali associazioni che potrebbero sorgere, si verrebbe a pregiudicare evidentemente una situazione e si risolverebbe in un determinato modo una questione che oggi è invece aperta e controversa. Rileva che lo spirito in cui oggi si vive in Italia è quello della libertà sindacale, che ha il suo valore per ognuna delle parti in causa, cioè tanto per la categoria dei lavoratori, delle cui esigenze l'oratore si rende particolarmente interprete, quanto per quella degli armatori. Aggiunge che proprio per questo criterio di assoluta libertà non si può, adoperando una dizione piuttosto che un'altra, precostituire una condizione di favore per una determinata categoria a danno di un'altra.

Per queste considerazioni, l'oratore insiste che sia allargata la base di rappresentanza delle categorie interessate, vale a dire che della commissione prevista dall'articolo 3 facciano parte due rappresentanti dei lavoratori del mare e due rappresentanti degli armatori.

RIZZO dichiara, a nome del gruppo dei Consultori liberali, di associarsi alla proposta fatta dal Consultore Giannitelli, perché essa riafferma il principio della libertà sindacale.

RAPELLI dichiara che voterà a favore del disposto dell'articolo 3 così come esso è formulato nel testo ministeriale: ciò per evitare ogni dubbio che possa essere messo in discussione il principio dell'unità sindacale che, in questo momento, occorre più che mai che sia difeso.

CORSI *Sottosegretario di Stato per la marina*, dichiara che gli emendamenti proposti dai Consultori Della Torre e Giannitelli non possono essere accolti per due ordini di ragioni.

Osserva in primo luogo che la rappresentanza dei lavoratori del mare e degli armatori, nella commissione di cui all'articolo 3, è soltanto in funzione consultiva, per l'esatta applicazione della legge. Fa rilevare a questo proposito che, se si facesse una questione di numero e si inviassero due rappresentanti per ciascuna delle categorie dei lavoratori e degli armatori, i rappresentanti della pubblica Amministrazione verrebbero a trovarsi in una condizione di inferiorità e le questioni dibattute in seno alla commissione, relative all'accertamento dell'esistenza delle condizioni stabilite dall'articolo 1, ai fini della ammissione al trattamento di cui all'articolo 2, verrebbero decise con il criterio della

maggioranza, svisandosi così il concetto che è soltanto quello di sentire il parere delle categorie interessate.

Considera poi l'altro aspetto del problema contenuto nel concetto dell'unità sindacale. Ricorda che la Federazione dei lavoratori del mare, riconosciuta dall'autorità competente, — prescindendo da particolari interessi o da determinate situazioni locali — è stata sempre unica. Altrettanto può dirsi della Associazione degli armatori, la cui organizzazione unitaria va sotto il nome di Federazione degli armatori e che ha la rappresentanza di tutti gli armatori.

Per queste considerazioni ritiene opportuno che la dizione dell'articolo 3 resti immutata.

GIANNITELLI osserva che le nozioni di libertà sindacale e di unità sindacale sono affatto diverse fra loro. La libertà sindacale infatti è qualcosa di istituzionale, mentre l'unità sindacale contiene in sé qualcosa di volontario e rispetto ad essa si può soltanto dire che è augurabile che essa ci sia. D'altra parte osserva che non si può risolvere il problema dell'unità sindacale a discapito di quello della libertà sindacale, ma che i termini della questione vanno risolti sullo stesso piano.

Per quanto riguarda l'osservazione fatta dal Sottosegretario di Stato per la marina in merito alla mancata pariteticità fra i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni ed i rappresentanti delle categorie, qualora questi ultimi dovessero essere due per ciascuna delle categorie dei lavoratori del mare e degli armatori, può anche ammettere che il rappresentante per ciascuna delle suddette categorie possa essere uno, a condizione però che non si faccia nel provvedimento in esame alcun riferimento alle denominazioni specifiche di determinate associazioni. Ciò perché se, per cause imprevedute, la situazione quale è oggi dovesse mutare, si abbia sempre la possibilità di inviare i rappresentanti nella commissione, di cui all'articolo 3, indipendentemente dalle indicazioni contenute nel provvedimento in esame.

TOGNI dichiara che ha prospettato la situazione dell'esistenza di due diverse associazioni di armatori soltanto per esigenze tecniche e per dovere di ufficio, in quanto alcuni armatori di Genova gli avevano fatto presente l'esistenza di due associazioni di armatori. D'altra parte, dopo le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato per la marina, ritiene che la questione possa intendersi senz'altro risolta nel senso che il

rappresentante delle associazioni degli armatori è unico e sarà sempre quello dell'organizzazione che ha interessi prevalenti.

PRESIDENTE, mette in votazione l'emendamento proposto dal Consultore Della Torre all'articolo 3, consistente nella sostituzione della formula della lettera d) « di un rappresentante della Federazione italiana dei lavoratori del mare » e di quella della lettera e) « di un rappresentante della Associazione degli armatori » con le seguenti « d) di un rappresentante dei lavoratori del mare » e « e) di un rappresentante degli armatori ».

(L'emendamento non è approvato).

Avverte che il Ministro della marina ha proposto di aggiungere all'articolo 3 il seguente comma:

« La commissione ha facoltà di ammettere all'assistenza quei marittimi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, i quali, appartenenti a centri marittimi dove non esiste ufficio di collocamento, si trovavano al 1° agosto 1945 iscritti in notamenti tenuti, ai fini dell'imbarco, dalle Capitanerie di porto o dagli uffici circondariali marittimi, o dagli uffici della Federazione italiana dei lavoratori del mare che ne avessero avuto incarico dalle competenti autorità, o iscritti all'ufficio di collocamento terrestre, purché, in quest'ultimo caso, siano accertate o la effettiva mancanza o notevoli difficoltà di comunicazione con il centro marittimo ove esiste l'ufficio di collocamento della gente di mare competente ».

ARTOM desidererebbe avere qualche chiarimento sulla posizione dei reduci dalla prigionia.

DI VITTORIO, *Relatore per la Commissione Lavoro e Previdenza sociale*, propone di sopprimere nel comma aggiuntivo all'articolo 3 la frase seguente « o dagli uffici della Federazione italiana dei lavoratori del mare che ne avessero avuto incarico dalle competenti autorità », perché tale incarico in effetti non ha avuto mai luogo e si tratta quindi di una pura finzione che non è il caso di conservare in un testo di legge.

PERSICO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, osserva che invece di usare la parola « incarico » potrebbe essere usata l'altra « facoltà ».

STANGONI, *Relatore per la Commissione Ricostruzione, Lavori pubblici e Comunicazioni*, dichiara, in risposta al Consultore Artom, che per i reduci dalla prigionia il

rapporto di lavoro rimane in piedi, ma ne è sospesa l'efficacia dal giorno in cui è stata sospesa la navigazione. Ricorda altresì che il periodo trascorso in prigionia vale a tutti gli effetti come periodo di navigazione effettiva e ai fini del conseguimento dell'indennità per risoluzione del contratto di lavoro, la quale si determina soltanto quando il marittimo rientra a casa sua: ciò che gli dà diritto di percepire, appena arrivato, l'indennità di licenziamento. Aggiunge che per gli ufficiali prigionieri esiste una disposizione speciale in forza della quale essi hanno diritto a percepire ancora per due mesi il trattamento di richiamati alle armi, il che li pone in una condizione assai più vantaggiosa rispetto a quella degli altri.

PRESIDENTE, non essendogli pervenuta una proposta formale di emendamento dal Consultore Di Vittorio, mette in votazione il comma aggiuntivo dell'articolo 3 nel testo proposto dal Governo.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli 4, 5, 6).

Avverte che il Ministro della marina ha proposto di aggiungere un articolo così concepito:

« I marittimi che potranno essere ammessi al godimento dell'assegno alimentare in base alle disposizioni del presente decreto, ne godranno per tre mesi consecutivi a decorrere dal 1° febbraio 1946 »

DI VITTORIO, *Relatore per la Commissione Lavoro e Previdenza sociale*, domanda perché nell'articolo aggiuntivo è stata fissata la data del 1° febbraio 1946

PERSICO *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, dichiara che tale data è stata fissata perché con essa hanno termine i tre mesi per i quali è stato stabilito il godimento dell'assegno.

STANGONI, *Relatore per la Commissione Ricostruzione, Lavori pubblici e Comunicazioni*, afferma che la disposizione del comma aggiuntivo riguarda coloro che, secondo il testo dello schema anteriore, non potevano partecipare al godimento del sussidio.

DI VITTORIO, *Relatore per la Commissione Lavoro e Previdenza sociale*, pur riconoscendo che la Confederazione del lavoro non è favorevole alla risoluzione del problema della disoccupazione mediante sussidi, riconosce che a tale sistema si è necessariamente costretti a ricorrere, quando non c'è possibilità, come nel caso dei disoccupati marittimi, di

poter dare lavoro a chi ne è rimasto senza. Non nega però che, accordare un sussidio di tre mesi ai lavoratori marittimi, rappresenta indubbiamente un sollievo troppo modesto e di breve durata rispetto alla prospettiva disastrosa nei confronti di una ripresa del traffico marittimo.

Per queste considerazioni propone di prolungare la validità del provvedimento in esame per altri tre mesi.

CORSI, *Sottosegretario di Stato per la marina*, dichiara di accogliere la proposta fatta dal Consultore Di Vittorio, dal momento che la somma preventivata per l'erogazione di tali sussidi consente l'accettazione della proposta suddetta.

PRESIDENTE osserva che potrebbe essere modificato il 2° comma dell'articolo 2, nel senso di portare a 6 mesi, anziché a tre, la durata dell'assegno, con decorrenza dal 1° novembre 1945. Con tale emendamento non avrebbe più ragione di esistere l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo.

PERSICO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, dichiara di accettare la proposta fatta dal Presidente.

PRESIDENTE mette in votazione la sostituzione della parola « sei » alla parola « tre » nel 2° comma dell'articolo 2 e la soppressione dell'articolo aggiuntivo.

(È approvata).

Mette in votazione la raccomandazione fatta dal relatore Di Vittorio che il termine del 1° agosto, di cui al n. 1 dell'articolo 1, sia portato al 1° novembre 1945, data di entrata in vigore del provvedimento.

(È approvata)

Mette in votazione la raccomandazione fatta dal Consultore Gazzoni che sia richiamata l'attenzione degli uffici periferici sull'applicazione contemporanea dei due decreti che si riferiscono ai reduci e ai partigiani.

(È approvata).

Mette in votazione la raccomandazione, fatta dal Consultore Laricchiuta, sull'opportunità di stabilire, nel momento in cui il Governo lo riterrà più conveniente, che ai marittimi menzionati nel n. 2 dell'articolo 1, aventi però diritto all'indennità relativa all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, sia data facoltà di richiedere la differenza tra la predetta indennità ed il trattamento assicurato dal presente decreto.

(È approvata).

Mette in votazione la raccomandazione fatta dal Consultore Armino, alla quale s'è associata la Consultrice Marchesini Prospero Ada, che il Governo voglia prendere in considerazione la posizione del personale marittimo femminile, sbarcato di autorità il 10 agosto 1940.

(È approvata).

DI VITTORIO, *Relatore per la Commissione Lavoro e Previdenza sociale*, desidera far presente la situazione in cui si trovano i diplomati nautici, i quali, dopo aver fatto anche 7 anni di studi, a causa della loro stessa età, non possono aver raggiunto le condizioni richieste dal presente decreto. Per venire incontro a questa categoria di persone, propone che l'assegno alimentare sia corrisposto a tutti quei diplomati nautici che abbiano navigato per un periodo di tempo corrispondente almeno alla metà di quello richiesto dal decreto in esame. In tal senso occorrerebbe fare un'aggiunta all'articolo 1 del provvedimento.

CORSI, *Sottosegretario di Stato per la marina*, dichiara che il Governo può accettare la proposta del relatore Di Vittorio come raccomandazione.

PRESIDENTE mette in votazione la raccomandazione fatta dal Consultore Di Vittorio, nel senso che l'assegno alimentare di cui all'articolo 1 spetti anche agli allievi ufficiali diplomati nautici che, dall'epoca del conseguimento del diploma alla data dell'8 settembre 1943, abbiano navigato per un periodo di tempo corrispondente almeno alla metà di quello richiesto dal provvedimento in esame.

(È approvata).

Dichiara che le Commissioni riunite esprimono parere favorevole allo schema di provvedimento legislativo, con le modificazioni e le raccomandazioni testè approvate.

La seduta termina alle 13.